



ἘΠΕΚΕΙΝΑ

International Journal of Ontology
History and Critics

FERDINANDO MORRESI

Audiat et altera pars: sul contraddittorio e l'analogia in Carl Schmitt.

EPEKEINA, vol. 7, nn. 1-2 (2016), pp. 1-13
Proceedings

ISSN: 2281-3209

DOI: 10.7408/epkn.

Published on-line by:

CRF – CENTRO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA FILOSOFICA
PALERMO (ITALY)

www.ricercafilosofica.it/epekeina



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Audiatur et altera pars: sul contraddittorio e l'analogia in Carl Schmitt.

Ferdinando Morresi

Nelle opere di Carl Schmitt che precedono il 1933, in particolare poi per quelle apparse fino alla fine del secondo conflitto mondiale, viene esposta una concezione della democrazia che ha un carattere stilisticamente polemico o conflittuale, il che appare confermato anche dal titolo della raccolta di suoi saggi *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939*,¹ titolo che testimonia concettualmente l'essere in battaglia di Schmitt contro un mondo che, specialmente nel dopo guerra, gli appare determinato da una sempre più accentuata centralizzazione economica, con effetti a catena in termini di assorbimento di ogni aspetto ideale e valore nella medesima sfera economica.

Indipendentemente dalle ragioni e relativa analisi che portarono Schmitt ad aderire - convintamente o meno - al nazismo, il suo antagonismo si manifesta nel collocarsi tra i vinti che scrivono la storia, parafrasando una sua celebre autorappresentazione,² il che gli consente di affermare in maniera evocativa «perdo il mio tempo e guadagno il mio spazio»;³ perdita del ruolo di pensatore dello e soprattutto nello Stato e guadagno di spazio nella storia del pensiero politico e giuridico, aggiungiamo.

Il complesso delle argomentazioni schmittiane ci si presenta, oggi, in parte come un patrimonio acquisito, fatto che ne potrebbe presupporre forse una normalizzazione, per usare un termine caro all'autore, e in parte, tuttavia, come un patrimonio da acquisire non appena ci si chieda quali possano essere le attuali tendenze di neutralizzazione del noto *criterio del politico*, posto che quest'ultimo cambia i propri centri di riferimento.⁴

Rendendo esplicite le premesse da cui muove il presente contributo, assumiamo in primo luogo che vi sono nella riflessione di Schmitt alcuni argomenti che le assicurano una sistematicità, pur con variazioni di

1. SCHMITT 2007.

2. SCHMITT 1987, 106.

3. SCHMITT 1987, 90.

4. SCHMITT 1972a, 168-169.

accenti nell'arco di una produzione intellettuale e scientifica protrattasi per ben più di cinquant'anni.

In relazione al tema della costruzione del consenso, è possibile stabilire dei collegamenti tra la prima *Teologia Politica*, *Il concetto di 'politico'* e *Dottrina della costituzione*:⁵ la decisione sull'esistenza politica di un popolo e dello Stato, consistente nell'endiadi amico/nemico, il cui mezzo di espressione preferito da Schmitt sarebbe l'acclamazione, compone quello che sembra un sistema o un quadro di insieme.

Tuttavia non si rinviene immediatamente la metodologia di costruzione delle varie parti o, per usare una metafora, la cornice per mezzo della quale ed entro la quale quel sistema si muova; si può anche dire che conformemente al mutare di atteggiarsi del *politico*, che è l'aspetto che riteniamo principale, il sistema schmittiano cambi forma.

È invece possibile rinvenire un filo che lega le varie parti del sistema non appena il contesto di applicazione perde, è il caso de *Il nomos della terra*,⁶ un punto di riferimento essenziale, e cioè lo Stato, che per Schmitt ha rappresentato sotto la veste di diritto pubblico, costituzionale o *jus publicum europaeum*, il centro di interesse preferito. Vale a dire che con il superamento o perdita, anche qui, di una situazione storica ben definita, il sistema conquista in chiarezza; infatti rimangono sul terreno dell'analisi solamente gli elementi -diritto e politica *tout court* - di cui si cercano i nessi in una nuova situazione storica.

Il che implica il fatto di potersi chiedere quali forme assuma il consenso ed è in ciò che risiede la 'topica'⁷ dei concetti intesa come strumento ermeneutico utile alla definizione delle relazioni di volta in volta prese in considerazione tra i concetti di guerra e nemico, per fare un esempio noto.

Il tema specifico qui presentato, principio del contraddittorio e analogia in Schmitt, viene esaminato attraverso un raffronto con le riflessioni di Arthur Kaufmann⁸ ed Enzo Melandri⁹ sul ragionamento analogico, cercando di evidenziare punti di contatto e differenze.

5. SCHMITT 1972b; SCHMITT 1972a; SCHMITT 1984.

6. SCHMITT 1991.

7. SCHMITT 1972a, 89.

8. KAUFFMAN 2001; KAUFFMAN 2003.

9. MELANDRI 1968; MELANDRI 1974; MELANDRI 2004.

Occorre tuttavia premettere alcuni spunti che già, comunque, rappresentano la discussione dell'analogia in Schmitt.

Si può anticipare, infatti, che in Schmitt può esistere un contraddittorio solamente tra pari e l'analogia riguarda allora in prima approssimazione i contendenti, essendo presupposta la loro uguaglianza, ovvero essendo pensato il principio di uguaglianza come premessa endossale di ogni discorso sul diritto. La conclusione dovrebbe essere quindi che il contraddittorio sia dunque analogico, il che può apparire non logico, in relazione a Schmitt e al suo criterio del politico, il quale, animato dalla distinzione amico/nemico, sembra intuitivamente fare riferimento a una dinamica di esclusione o inclusione soggettiva da determinate circostanze o situazioni o istituzioni, anche di garanzia di situazioni giuridiche soggettive.

Tuttavia si è ricordato prima che nell'affermare le proprie tesi Schmitt affronta tali questioni da 'sconfitto' da un lato e, dall'altro, in rapporto a fenomeni ridotti, per così dire, allo stato puro.

È possibile considerare alcuni passaggi presi da vari scritti appartenenti per lo più al secondo dopo guerra, ad esempio da *Glossario*, circa il contraddittorio e il ruolo della scienza giuridica e del diritto che si situa:

Fra teologia e tecnica, vale a dire tra due ambiti totalitari. La teologia è necessariamente totalitaria quanto alla sostanza, al risultato, la tecnica lo è quanto al metodo, alla funzione. Ne risulta sempre e comunque totalità. Nel mezzo si colloca la scienza giuridica propria del razionalismo occidentale. Non è totalitaria, è *ad alterum*. La sua istituzione è lo Stato, che distingue fra diritto privato e pubblico. Esso salvaguarda il diritto, il diritto è *ad alterum*. *Audiat et altera pars*. Né la teologia né la tecnica conoscono qualcosa di simile.¹⁰

La tesi si ripete nella parte introduttiva de *Il nomos della terra*¹¹ in modo pressoché identico, pur se forse più semplificato, rimanendo invariato lo schiacciamento della scienza giuridica, dato che vengono eliminati i riferimenti allo Stato e al diritto, i quali riacquistano tuttavia la medesima proprietà, cioè di essere *ad alterum*, in *La condizione della*

10. SCHMITT 2001, 435.

11. SCHMITT 1991, 14.

scienza giuridica europea dove si afferma che senza «*due process of law* [...] non c'è diritto».¹²

Ciò che conta in ogni caso sottolineare è la possibilità di stabilire delle equivalenze tra il totalitarismo (o anche egotismo) della teologia e della tecnica, e rispettivi oggetti, e quello che si può definire una sorta di *altruismo* del diritto e della scienza giuridica, codificato attraverso il richiamo ad un brocardo, oggi pressoché codificato in ogni carta costituzionale. Dovrebbe essere possibile cioè costruire, seguendo Melandri, un quadrato delle opposizioni in cui la relazione che lega gli elementi, nel caso del diritto sia una relazione di complementarità o di contrarietà analogica e non, o non solo, di contraddittorietà logica,¹³ la quale ultima si presenta sicuramente come escludente.

In relazione a tale aspetto si è nella sostanza affermato che il ragionamento schmittiano sia analogico nel senso indicato dal calcolo analogico o proporzionale di Melandri, su una base che è forse scarsamente indiziaria (la qual cosa peraltro non è incompatibile con la tesi melandriana), e può essere utile allora, prima di procedere con il confronto con Kaufmann, ricordare che il principio richiamato da Schmitt, *audiatur et altera pars*, non appartiene ad alcuna codificazione romanistica, ma è passato nell'uso comune giuridico attraverso la *Medea* di Seneca; una fonte letteraria determina, in Schmitt, la possibilità di esistenza del diritto, con la conseguenza per cui parrebbe che la condizione necessaria di esistenza del diritto sia una felice *metábasis eis állo génos*.

La diverse riflessioni di Kaufmann e Schmitt sull'analogia sembrano mettere in discussione i ragionamenti basati su principi enunciati in via universale, e ciò non tanto sotto il profilo, tanto per esemplificare, dell'assenza di un fondamento del discorso giuridico, quanto sotto quello, pur rilevante, del rendere esplicite le medesime regole del ragionamento giuridico o del discorso che da esso si sviluppa. Si tratta perciò di comprendere, anzitutto, la messa in discussione dell'univocità del ragionamento normativo, *in primis* nella sua veste di sola argomentazione deduttiva o sillogistica.

12. SCHMITT 1996, 91.

13. MELANDRI 2004, 366.

In effetti, Kaufmann e Schmitt sono accomunati, in modo diverso tra loro, dall'analogia: il primo la riconsidera prendendo in esame il modello del ragionamento giuridico e in particolare le regole di inferenza, assegnando un ruolo preminente all'abduzione, mentre il secondo la assume come premessa della propria opera di interpretazione del diritto, mettendo in luce le conseguenze dell'applicazione del ragionamento analogico inteso in senso ampio, cioè non solo come tipo logico di ragionare accanto a quello induttivo e deduttivo.

Possiamo anticipare sin d'ora quel che emerge da questo raffronto: in ogni caso entrambi gli autori non presentano conclusioni ultime in materia di ragionamento giuridico. Il che apre nelle loro riflessioni ad interessanti prospettive in ordine alla non chiusura del sistema del diritto e ciò anche in riferimento a principi primi o regole di giustizia, che sono tali solo in una data configurazione e comprensione storica del diritto.¹⁴ In Kaufmann tale ultimo aspetto trova specifica rilevanza attraverso un ancoraggio al concetto di relazionalità del diritto, relazionalità intesa come sostanza - si potrebbe dire autentica - del diritto ed esemplificata dalla polidimensionalità del linguaggio giuridico e dei suoi usi. In particolare è da sottolineare la presenza dell'*uso verticale* del linguaggio giuridico, definito da Kaufmann come «metafisico, intenzionale, strutturalmente analogico, che è proprio del linguaggio comune e di quanto ha ed è storia, produttivo e innovativo per sua natura».¹⁵

Non troppo distante da questa impostazione è la comprensione storica schmittiana per come appare nella prima *Teologia Politica*, quando vi si legge che il compito proprio di una sociologia dei concetti giuridici, specialmente quello di sovranità, consiste nel mostrare che «il quadro metafisico che una determinata epoca si costruisce del mondo ha la stessa struttura di ciò che si presenta a prima vista come la forma della sua organizzazione politica».¹⁶

In questo caso Schmitt collega la sovranità alla categoria del politico e, tracciando una storia (sotto forma di successione non causale) di centri di riferimento o 'quadri metafisici' di cui critica gli esiti nichili-

14. KAUFFMAN 2003, V-XLV.

15. KAUFFMAN 2003, XXVI, 181-183.

16. SCHMITT 1972b, 69.

stici, ricorda che: «*ab integro nascitur ordo*»¹⁷ cui fa da contraltare, per Kaufmann, il fatto per cui «*ordo non est substantia sed relatio*».¹⁸ Ci si può allora domandare, esercitando un provocatorio gioco linguistico, se *ab integro nascitur relatio*, in altre parole: se sia la relazionalità, cioè la natura di un rapporto intuitivamente a più voci, a dare forma all'inezienza o integrità del diritto.

Nel merito del ruolo svolto dall'analogia nel diritto, non c'è dubbio che essa permette di indicare, e quindi sottoporre a critica, quanto a prima vista si presenta come compatta unitarietà, vale a dire i sistemi giuridici e i ragionamenti loro sottesi.

Nelle parole di Kaufmann, in particolare in *Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto* è esplicitamente affermato il ruolo dell'analogia come strumento non logico di comparazione tra noto e ignoto - o tra più noto e meno noto- nel procedimento di individuazione del diritto.¹⁹

L'ulteriore esame dell'analogia mostra che tale metodo di ragionamento ha precise caratteristiche tra le quali il fatto che pensare per analogie sia un metodo usualmente incosciente, ossia praticato dai giuristi senza la consapevolezza piena del suo utilizzo e al di là del mero colmare lacune. Esso non rappresenta un ragionamento cogente e le sue componenti sono incerte, nel senso che, facendo riferimento agli usuali elementi di un ragionamento giuridico (regola, caso e conclusione), l'analogia interviene per formulare ipotesi di significato normativo di una regola a partire dalla conclusione.²⁰

Va anche notato che l'analogia viene da Kaufmann ricompresa all'interno dell'abduzione, grazie alla quale è possibile dar conto degli altri modelli, anche della medesima analogia e all'interno del medesimo discorso, e ciò in considerazione del ruolo svolto da chi in quel momento dato si trovi a ragionare su di un caso giuridico. Notazione particolare è che, in funzione del suo ruolo, l'analogia è lo strumento che, secondo Kaufmann, serve al ricercatore o scienziato del diritto per transitare

17. SCHMITT 1972a, 183.

18. KAUFFMAN 2003, XXXIII.

19. KAUFFMAN 2001, 321-325.

20. KAUFFMAN 2001, 326-332.

attraverso la regola secondo la sensibilità giuridica che gli è propria: «la sensibilità giuridica è la facoltà di ragionare analogicamente».²¹

In effetti si può sottolineare, in primo luogo, che il ragionamento giuridico non è univoco, non ne esiste una sola forma ma diverse, che possono coesistere tra loro nel medesimo discorso svolto dall'interprete concretamente individuato (giudice, legislatore, avvocato o studioso del diritto). Tale poliedricità non può non far pensare a un'impostazione giusfilosofica diversa e, in particolare, ad un'affermazione *dal punto di vista esterno* di hartiana memoria, affermazione forse mitigata dalla presa d'atto discorsiva e soggettiva, rappresentata dal richiamo alla sensibilità giuridica che, in termini di filosofia del diritto di impostazione analitica, potrebbe essere definita come un'esplicita - e forse indebita - posizione valutativa.

Il collegamento all'analogia della sensibilità nell'interpretare il diritto, se da un lato rende esplicita la preferenza di Kaufmann per un tipo determinato di ragionamento, dall'altro lato, rende altrettanto chiaro che tale preferenza è accordata per via della particolarità del ragionamento analogico. È da notare che il rimando alla sensibilità interpretativa e all'applicazione del metodo analogico non costituisce un andamento circolare del ragionamento di Kaufmann ma, al contrario, tenendo presenti i caratteri dell'analogia, determina la non circolarità del pensiero esposto, la sua inesauritività deduttiva o induttiva. Ciò manifesta un movimento analitico e sintetico che transita attraverso la regola al fine di scoprire significati ulteriori a partire dal caso concreto.

Una critica svolta in senso logico-deduttivo - il classico sillogismo giudiziario - non coglie appieno il senso della riflessione di Kaufmann, poiché tale critica è comunque ricompresa nell'abduzione, la quale sembra dire che la logica deduttiva fa parte del ragionamento giuridico ma non lo esaurisce, così come, correlativamente, non lo esauriscono l'analogia o l'induzione oppure l'abduzione medesima. Resta chiaramente il fatto che per Kaufmann abduzione e analogia riescono a dare conto di sé e della logica deduttiva o induttiva come momenti particolari del discorso e ragionamento giuridico, poiché contemplano al proprio interno anche ciò che strettamente logico non è, ma che,

21. KAUFFMAN 2001, 333.

in rapporto al diritto, contribuisce a conferire a quest'ultimo senso e significato, ossia il caso non espressamente regolato.

Pertanto, è comprensibile che, in termini di simbolizzazione o rappresentazione grafica del modello analogico, si faccia riferimento alla spirale e non al circolo, al fine di chiarire il proprio pensiero: «La spirale piega verso il punto di origine, ma non si chiude in esso. La spirale approda piuttosto su di un piano diverso, più elevato».²²

La non chiusura del ragionamento giuridico è il fine dell'esercizio intellettuale di Kaufmann e lo strumento ritenuto adatto allo scopo di mostrare le qualità dell'abduzione e dell'analogia. Di quest'ultima sono indicate, sul piano del concreto ragionamento giuridico, aree di inevitabile e non negativa indeterminazione.

Tornando ora a Schmitt, si tratta di mostrare alcuni aspetti dell'analogia, notando subito che essa è un elemento anzitutto *stilistico* della sua maniera di esporre e argomentare i temi per lui più rilevanti direttamente per via analogica e, nel corso dello svolgimento, attraverso differenti gradi di analogia, aspetto questo che sembra ricalcare la progressione indicata da Snell:²³ dalla similitudine all'analogia attraverso il paragone e la metafora, come graduale raggiungimento della precisione da parte del pensiero scientifico e filosofico (greco).

Nota ad esempio è l'equiparazione, o parentela strutturale, che per Schmitt esiste tra teologia e giurisprudenza, esemplificata con la similitudine tra l'onnipotenza di Dio e quella del legislatore, e spiegata attraverso il concetto di secolarizzazione, operazione questa che potrebbe anche dirsi tesa a sostituire un mito, Dio, con un altro, Stato. Lo sviluppo successivo del pensiero di Schmitt, se da un lato ha mostrato limiti imbarazzanti, l'adesione al nazismo, dall'altro presenta la possibilità di altre e più feconde direzioni speculative (teoria del *nomos*), dovendosi tenere presente che «nell'analogia, tutto è incerto».²⁴

Si spiega in tal modo in Schmitt la rappresentazione unitaria di un fenomeno attraverso la coppia di concetti. Ciò può sembrare a prima vista un controsenso, ma all'interno della sua riflessione essa serve a rintracciare, con l'uso di endiadi, il senso delle mutazioni giuridiche

22. KAUFFMAN 2003, 128.

23. SNELL 2002, 269-313.

24. KAUFFMAN 2001, 327.

per via evocativa o metaforica, come accade ad esempio per la nota coppia *terra/mare*.

Così avviene anche per la relazione che esprime la teoria della sovranità, vale a dire la scelta tra stato di eccezione e normalità che compete al sovrano, il quale rappresenta la decisione storicamente determinata sulla condizione di vigenza o meno di una normale situazione di vita associata. Dal punto di vista del ragionamento giuridico, la decisione sullo stato di eccezione individua logicamente *a contrario* la normalità. La decisione, scrive Schmitt, «contiene un momento di indifferenza contenutistica, poiché la conclusione giuridica non è deducibile fino in fondo dalle sue premesse».²⁵ La deduzione non è possibile, aggiungiamo, se non inserendo nel discorso l'opera dell'interprete - ermeneuta, nei termini di Kaufmann - il quale colmi tale sconnessione, o le differenti sconnessioni, in base alla propria sensibilità giuridica o mediante la sociologia dei concetti, fissando relazioni che esprimano la parità sul piano storico degli elementi messi in relazione.

Sempre in rapporto a Schmitt, non si può non mettere in evidenza che la forma del *cristallo di Hobbes* - così come quella della spirale in Kaufmann - si presenta con una struttura aperta, dall'andamento circolare, che ruota attorno ad una massima di cui si afferma la relatività.²⁶

Rilevante sotto questo aspetto, è che in relazione alla struttura aperta, per la sua collocazione sistematica, si trova la prima significativa saldatura tra sovranità e criterio del politico che verrà poi espressa nella seconda *Teologia Politica*:

Un conflitto è sempre una disputa di organizzazioni e istituzioni nel senso di ordinamenti concreti, una disputa di istanze e non di sostanze.²⁷

Ancora più radicalmente in *Ex captivitate salus*, dove il rapporto di conflittualità che è formalizzato in Schmitt mediante un'impostazione analogica a sua volta definita come tensione dialettica - l'amico determina il nemico riconoscendolo pari a sé e viceversa - individua il suolo comune della conflittualità politica e della sua regolamentazione;

25. SCHMITT 1972b, 33.

26. SCHMITT 1972a, 150-152.

27. SCHMITT 1992, 87.

in termini più astratti, in Schmitt non si tratta della risoluzione di un elemento del rapporto per supremazia dell'altro né di inclusione o esclusione da un suolo comune, ma al contrario del permanere in tensione sul medesimo suolo.²⁸

Si può ritenere che per mezzo dell'analogia è possibile transitare attraverso possibili contraddizioni e renderle elementi imprescindibili del o di un discorso giuridico. In tal senso è condivisibile l'invito di Melandri ad affacciarsi alla dialettica con il bagaglio costituito dalla logica e dall'analogia.

In particolare Melandri raggruppa sotto la razionalità pura sia la logica sia l'analogia, fornendo per ciascuna una schematizzazione in sette punti corrispondenti e speculari. Rilevanti ai fini di questa comunicazione sono i seguenti punti che caratterizzano l'analogia:

1) Principio di gradazione continua, di dipolarità (fra $vero_{max}$ e $vero_{min}$) e di terzo incluso. Le logiche plurivalenti non hanno copertura metodologica e devono potersi interpretare direttamente; lo stesso dicasi della logica modale e della logica probabilistica; 2) Principio di contraddizione inclusa, di contrarietà e di *tensione*. Nessuna contraddizione è mai decisiva. Un'inferenza prova qualcosa solo quando conduce al *paradosso* [...]; 6) Principio di continuità: tutte le relazioni sono per definizione interne. Fra ogni due elementi, per quanto prossimi, c'è sempre posto per un terzo.²⁹

Evidenti sono i collegamenti con quanto prima esposto e sugli intuibili contro-principi della logica: in relazione a Schmitt si riscontra l'impossibilità della perfetta deducibilità di una conclusione-decisione a partire da date premesse.

Inoltre si ricava che nell'analogia nessuna contraddizione è decisiva, e per tale via si può concludere che il politico diviene un rapporto tra complementari, con la conseguenza ulteriore per cui l'indeterminazione contenutistica della decisione sul nemico, non essendo né vera né falsa né moralmente ispirata, dedotta o sussunta dalla categoria della bontà, la rende relativa.

Trova riscontro quindi la possibilità di un pensiero a più voci o che di esse si serva, il che è utile a sostenere ulteriormente che la sensibilità

28. SCHMITT 1987, 91.

29. MELANDRI 1968, 13; MELANDRI 2004, 375.

giuridica con cui transitare attraverso la regola mostra gradi impliciti di maggiore razionalità discorsiva per risolvere *hard cases* secondo le tecniche di ragionevolezza proprie del costituzionalismo.

In Schmitt rimane invece da porre l'attenzione sul fatto che un'inferenza non provi nulla a meno che non conduca a un paradosso poiché vi sono due affermazioni rilevanti di cui la prima attiene al rapporto tra stato di eccezione e normalità:

La decisione si distingue dalla norma giuridica, e (per formulare un paradosso) l'autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto.³⁰

La seconda ricorrenza coinvolge l'essere *ad alterum* del diritto in precedenza sottolineato:

Ogni teoria autoritaria del diritto dissolve il potere in causalità? [...] Il nudo diritto è più terribile del nudo potere.³¹

In relazione a un diritto che perda la funzione di mediazione che le è propria e cioè si risolva, in nudo o autoreferenziale diritto per dirla con Schmitt, il problema che si pone nei termini di costruzione del consenso e modi di veicolarlo consiste nella situazione per cui il diritto semplicemente operante non sia capace di governare, ad esempio, il meccanismo evidenziato da un'efficace - e dal sapore attualissimo - metafora di Canetti, secondo la quale, posta una forte rappresentazione monetaria, essa si sposta sugli individui con l'effetto ulteriore per cui l'inflazione della moneta rappresenta una loro svalutazione sul piano esistenziale.³²

In relazione a queste coordinate si gioca quello che Melandri, circa l'analogia nel diritto, sostiene a proposito delle 'crisi di fondazione' proprie di ogni passaggio da una filosofia ad un'altra in termini generali e, in particolare, a proposito della preferenza accordata all'*analogia iuris* perché non regressiva né conservatrice, come invece gli appare l'*analogia legis* in Bobbio,³³ ma anzi adeguatrice e potenzialmente rivoluzionaria.

30. SCHMITT 1972b, 39-40.

31. SCHMITT 2001, 237.

32. CANETTI 1981, 218-224.

33. MELANDRI 2004, 536-544; BOBBIO 2006.

Riferimenti bibliografici

- BOBBIO, N. 2006, *L'analogia nella logica del diritto*, Giuffrè, Milano.
- CANETTI, E. 1981, *Massa e potere*, Adelphi, Milano; Ed. originale *Masse und Macht*, Hamburg 1960.
- GIANFORMAGGIO, L. 2011, «L'eguaglianza di fronte alla legge: principio logico, morale o giuridico?», in PELLICCIOLI e VELLUZZI 2011, p. 17-38.
- KAUFFMAN, A. 2001, «Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto», in *Ars Interpretandi*, p. 321-322.
- 2003, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, Giuffrè, Milano.
- MELANDRI, E. 1968, «È logicamente corretto l'uso dell'analogia nel diritto?», in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, p. 1-23.
- 1974, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, ISEDI, Milano.
- 2004, *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*, Quodlibet, Macerata.
- MIGLIO, G. e P. SCHIERA (a cura di) 1972, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna.
- PELLICCIOLI, L. e V. VELLUZZI (a cura di) 2011, *L'analogia e il diritto. Antologia Breve*, ETS, Pisa.
- SCHMITT, C. 1972a, «Il concetto di 'politico'», in MIGLIO e SCHIERA 1972 Ed. originale *Der Begriff des Politischen*, Berlin 1963.
- 1972b, «Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità», in MIGLIO e SCHIERA 1972 Ed. originale *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität*, München-Leipzig 1922.
- 1984, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano; Ed. originale *Verfassungslehre*, Berlin 1928.
- 1987, *Ex captivitate salus. Esperienze degli anni 1945/47*, Adelphi, Milano; Ed. originale *Ex captivitate salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47*, Köln 1950.
- 1991, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, Adelphi, Milano; Ed. originale *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln 1950.
- 1992, *Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, Giuffrè, Milano; Ed. originale *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlin 1970.
- 1996, *La condizione della scienza giuridica europea*, Pellicani, Roma; Ed. originale *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, Tübingen 1958.
- 2001, *Glossario*, Giuffrè, Milano; Ed. originale *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951*, Berlin 1991.

- SCHMITT, C. 2002, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Adelphi, Milano; Ed. originale *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Hamburg 1954.
- 2007, *Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923-1939*, Giuffrè, Milano; Ed. originale *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939*, Hamburg 1940.
- SNELL, B. 2002, *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, Einaudi, Torino; Ed. originale *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Hamburg 1963.
- ZACCARIA, G. 2011, «L'analogia come ragionamento giuridico. Sul fondamento ermeneutico del procedimento analogico», in PELLICCIOLI e VELLUZZI 2011, p. 39-59.